

STATUTO APS L'Airone

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€17,66
DICIASSETTE/66
Entrate
00011744 00001931 WD7H5D01
00096183 21/11/2018 19:06:47
4528-00010 B6BACAE99CF886DA
IDENTIFICATIVO : 01170457491788

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "APS L'Airone", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Ferentino (FR) in Via Antera 43 e con durata illimitata.

ART. 2 - SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione si pone quale scopo primario quello di prendersi cura dell'ambiente, rendendo partecipi i cittadini al fine di ripristinare in loro il contatto con la natura attraverso interventi di manutenzione costante e di riqualificazione di aree naturali trascurate, mediante la realizzazione e l'allestimento di aree attrezzate per la pratica dello sport all'aria aperta, per il tempo libero e per l'educazione ambientale, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, per far sì che essi divengano luogo di incontro di famiglie, di ragazzi ed anziani.

Tutto questo è possibile mediante l'opera volontaria degli associati e la collaborazione degli Enti proprietari delle aree verdi cittadine, mediante la stipula di apposite convenzioni.

Si pone inoltre come scopo statutario ed attività istituzionale:

- Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati;
- Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;
- promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. e di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e s.m.i.;
- Realizzare campagne su questioni rilevanti per il perseguimento delle finalità associative;
- Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione e di marketing, di pubblicazione e di informazione;
- Aderire ad iniziative ed attività e/o stipulare accordi con altre associazioni che perseguono i medesimi obiettivi;

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.

Per raggiungere gli scopi sociali, l'associazione si affilia alla FITeL e può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali o affiliarsi ad essi

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, anche di carattere commerciale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, anche di carattere limitatamente commerciale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, ivi compresa la collaborazione con gli Enti locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, la partecipazione ad altre associazioni e/o Enti aventi scopi non lucrativi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa strumentale all'esercizio delle attività di interesse generale e/o collaterale ad esse purché nel perseguimento delle finalità istituzionali e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

Ai sensi dell'art. 36 D.lgs 117/2017, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, l'Associazione può ricorrere all'assunzione di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 della predetta legge.

ART. 3 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, cittadini italiani o residenti sul territorio italiano, e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico ed indirizzo email;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'associazione con il pagamento della relativa quota sociale. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

I hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermo restando quanto esposto nelle precedenti disposizioni, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

In particolare gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- di intervenire con diritto di voto nelle assemblee;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali e usare le attrezzature messa a disposizione dall'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da esso assicurati;
- partecipare alle attività dell'Associazione i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per il conseguimento delle finalità dell'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, le deliberazioni prese dagli organi sociali, e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Direttivo;

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, ai Regolamenti interni, deliberazioni;
- b) arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o ne lede in qualunque modo l'immagine;
- c) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I soci radiati per morosità potranno, su domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. L'associato può sempre recedere dall'associazione con lettera scritta trasmessa al Consiglio Direttivo che ne prende atto con deliberazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili e le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente; il Tesoriere (Vicepresidente) l'Organo di Controllo;

ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 2 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato esprime un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, il quale può rappresentare un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta all'indirizzo email risultante dal libro degli associati, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto prima della convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea in seduta ordinaria è convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e comunque quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea, presieduta dal presidente del consiglio direttivo assistito dal segretario, ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale e delibera sulle questioni sulla gestione sociale;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, che può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, di cui all'art. 2352, secondo comma, del codice civile.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e, la sospensione, la radiazione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero minimo di tre ed un massimo di sette componenti, nominati dall'Assemblea ordinaria per la durata di tre anni e rieleggibili. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea). Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed i Consiglieri.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e resta in carica per l'intera durata dell'organo di governo. Cessa dalla carica per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal consiglio direttivo all'atto della sua costituzione, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o da un consigliere delegato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Al Presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa dell'associazione, controlla la corretta tenuta della contabilità, dei registri contabili e tiene aggiornato il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'associazione.

ART. 10 - TESORIERE (VICEPRESIDENTE)

Il "Tesoriere" è eletto ogni tre anni a maggioranza assoluta dal "Consiglio Direttivo" tra i suoi membri e risponde del proprio operato al Presidente ed al "Consiglio Direttivo" con relazioni annuali. E' responsabile del Patrimonio dell'Associazione, della quale gestisce entrate ed uscite.

Firma i mandati di spesa e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi.

Il "Tesoriere" ha il compito di:

- a. elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo approva e sottopone, previa verifica da parte del Presidente, all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci;
- b. assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno dell'Associazione, nonché attua le delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
- c. presentare il rendiconto annuale all'Assemblea Generale dei Soci;
- d. assicurare la contabilità corrente delle spese dell'Associazione;
- e. relaziona al Consiglio direttivo eventuali inadempienze economiche da parte dei soci;
- f. effettua ogni adempimento di natura economica non espressamente menzionato.

ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

I componenti dell'Organo di controllo sono nominati dall'Assemblea, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile ed esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

ART. 13 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, è predisposto dal Tesoriere e viene presentato al consiglio direttivo che lo sottopone all'assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo. Se il Tesoriere non adempie, le sue funzioni sono esercitate da Presidente, che lo sostituisce per gli atti urgenti.

Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al Presidente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto

ART. 16 - LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri: libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta formale al Presidente.

ART. 17 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Segretario

Il Presidente





REGISTRATO A FROSINONE IL 29 NOV, 2018
AL N. 1728 SERIE 3
IMPORTO €200,00

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Maurizio Pizzano